



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ALGHERO

Via Eleonora d'Arborea n. 2 – 07041 Alghero (SS)
Centralino: 079 953174 – 079 986811 – Telefax: 079-984606 – Numero blu: 1530 – VHF Ch16
Web: www.alghero.guardiacostiera.it – E-mail: ucalghero@mit.gov.it – PEC: cp-alghero@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 1/2021

“DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI DISPERSIONE DELLE CENERI IN MARE NELL’AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ALGHERO”

Località: Tratto di mare ricadente nell’ambito del Circondario Marittimo di Alghero (SS)	Periodo: //
--	-------------

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Alghero:

VISTA la Legge 30 marzo 2001 n. 130, “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”;

VISTA la Legge regionale 02 agosto 2018, n. 32 “Norme in materia funebre e cimiteriale”.

RITENUTO necessario e opportuno disciplinare le modalità di dispersioni di ceneri in mare nell’ambito del Circondario Marittimo di Alghero (tratto di mare antistante i Comuni di Villanova Monteleone, Alghero, Sassari – area occidentale, Stintino – area occidentale sino a Capo Falcone);

VISTO il fg. Prot. n°6957 in data 02/11/2020 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero con il quale è stata richiesta ai Comuni interessati ed all’A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana, di formulare eventuali osservazioni inerenti la bozza della presente ordinanza;

VISTA la propria Ordinanza n. 22/2018 in data 22.05.2018 di pari argomento;

VISTI gli artt. 30 e 62 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che dal **16 settembre** al **14 giugno** di ogni anno, sarà consentita la dispersione di ceneri in mare nelle acque del Circondario Marittimo di Alghero, previa acquisizione di copia dell’autorizzazione e del “documento di trasporto e dispersione” rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso.

ORDINA

Art. 1

Tempi e modalità di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri nelle acque del Circondario Marittimo di Alghero è consentita, nel periodo di cui al “rende noto”, dall’alba al tramonto, nei tratti liberi da utenti, mezzi nautici di qualsiasi genere e da manufatti, comunque a distanza non inferiore ad un chilometro dalla linea di costa.

E’ fatto permanente divieto di disperdere le ceneri:

- all’interno dell’Area Marina Protetta “Capo Caccia - Isola Piana”;
- ad una distanza inferiore ai 200 metri dagli impianti di pesca;

- ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle unità da pesca, commerciali ovvero da diporto in sosta o in navigazione;
- nelle aree di mare interdette alla sosta/transito di unità marittime.

Art. 2

Flusso comunicativo e procedimento per la dispersioni di ceneri in mare

E' fatto obbligo di comunicare (tramite Posta elettronica certificata ovvero e-mail ovvero FAX) a questo Ufficio Circondariale Marittimo con almeno cinque giorni calendariali di anticipo rispetto a quello di effettiva dispersione, la data e l'ora previste per la dispersione delle ceneri, allegando copia dell'autorizzazione e del "documento di trasporto e dispersione" rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso, unitamente a copia dei documenti del mezzo nautico che si intende utilizzare ed a copia della patente nautica che abilita alla conduzione, se previsto.

E' fatto altresì obbligo, il giorno prescelto per la dispersione, di comunicare via telefono al numero 079 953174 e/o via VHF Canale 16, l'effettiva uscita dal porto ed il successivo rientro.

Art. 3

Disposizioni finali e pubblicità

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'albo di questo Ufficio. La sua diffusione sarà altresì assicurata mediante:

- a) trasmissione ai Comuni ed alle Amministrazioni interessate;
- b) trasmissione ai sodalizi nautici ed alle strutture del diporto del Circondario Marittimo;
- c) inserimento nel sito web di questo Comando (<http://www.alghero.guardiacostiera.it>).

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca altro o più grave illecito, ai sensi dell'art. 1164 del Codice della navigazione ovvero con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 53 del Codice della nautica da diporto.

La presente abroga l'Ordinanza n. 22/2018 datata 25/05/2018 di questo Comando.

Alghero, 15.01.2021



IL COMANDANTE

T.V. (CP) Pierclaudio MOSCOGIURI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.